



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8

30-04-2025

OGGETTO: Piano economico finanziario 2025 MTR ARERA - Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2025. Determinazioni in merito.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile alle ore 15:00, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Tron Eraldo	sindaco	Presente
Martinat Livio	vice sindaco	Presente
Bruno Mauro	consigliere	Presente
Menusan Tiziana	consigliera	Presente
Richard Francesca	consigliera	Assente
Richard Stefano	consigliere	Assente
Pascal Ramona	consigliera	Presente
Richard Silvana	consigliera	Presente
Domard Andrea	consigliere	Assente
Grill Franco	consigliere	Assente
Breusa Kevin	consigliere	Presente

Totale Presenti 7, Assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario comunale Panetta Arianna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Tron Eraldo, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: *"Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento"*.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*.
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno..."*;

Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Salza di Pinerolo al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale;

Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

Rilevato che in ottemperanza all'art. 7 della deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n.3 in data 29.04.2022 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2022-2025;

Dato atto che l'articolo 8 deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, aveva previsto la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;

Vista la deliberazione Arera n. 389/2023/R/Rif del 03.08.2023, la quale stabiliva le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

Ribadito che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile..."*;

Preso atto che il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Dato atto che il Consorzio ACEA Pinerolese nel corso dell'assemblea del 26.04.2024 ha provveduto all'aggiornamento del PEF 2024-2025;

Visto il Piano Finanziario annualità 2024-2025, approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 1 del 26.04.2024, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

Visto che il Consorzio Acea Pinerolese alla data odierna non ha apportato variazioni al piano finanziario annualità 2024-2025 approvato in data 26.04.2024;

Ritenuto, inoltre, a seguito della presa d'atto del Piano Finanziario annualità 2024-2025, approvare le Tariffe componente TARI anno 2025 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b) per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine perentorio del 30 aprile comporterebbe problematiche di carattere economico finanziario per l'Ente diventandone pertanto l'approvazione un atto urgente e improrogabile;

Dato atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si dovrà tener conto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5% ;

Viste la deliberazione 386/2023/R/Rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale sono state istituite, a decorrere dall'1 gennaio 2024, due componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- componente perequativa UR1, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione (nell'anno 2024 pari a 0,10 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito modificazioni).;
- componente perequativa UR2, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi (nel 2024 pari a 1,50 euro/utenza che, alla data odierna, non ha subito variazioni).

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24 avente oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate";

- la deliberazione 133/2025/R/rif a data 01 aprile 2025 dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, che stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3^a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in € 6,00/anno per utenza sia domestica che non domestica, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 29.06.2021, n 22, mediante la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)";

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) DI CONFERMARE, per le ragioni espresse in premessa, il Piano Finanziario annualità 2025, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2025, delle entrate tariffarie di riferimento approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 1 del 26.04.2024;
- 2) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2025 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applicano:
 - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5% ;

- le componenti perequative UR1 e UR2, come da deliberazione 386/2023/R/Rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- le componenti perequative UR3^a, come da deliberazione 133/2025/R/rif dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

5) DI DARE ATTO che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2025 in forza della normativa in premessa citata;

6) DI STABILIRE, come stabilisce, a norma dell'art. 17, comma 3, del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (Tari)" le seguenti scadenze per il pagamento del tributo 2025:

- a) I rata 10 ottobre 2025;
- b) Il rata o soluzione unica 10 dicembre 2025;

7) DI DISPORRE che copia conforme della presente deliberazione venga trasmessa, nei termini di legge esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della eventuale trasmissione sul portale dedicato previsto da ARERA;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale;

Con voti 5 favorevoli e 2 astenuti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Tron Eraldo
Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Martinat Livio
Documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Panetta Arianna
Documento firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 21-05-2025 al giorno 05-06-2025 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 21-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Panetta Arianna
Documento firmato digitalmente

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-04-2025

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eraldo Tron
Documento firmato digitalmente

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-04-2025

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eraldo Tron
Documento firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 30-04-2025 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
- Addì, 30-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Panetta Arianna
Documento firmato digitalmente